

ISTITUTO DOMENICO MARTUSCELLI

Largo Domenico Martuscelli, 26 - 80127 Napoli

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELL' ALBO FORNITORI**

per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a), b) e c)
del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
e della Linea Guida ANAC n° 4 del 26/10/2016

PREMESSA

L'Istituto Domenico Martuscelli (di seguito definito Istituto) in attuazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e della Linea Guida ANAC n° 4 del 26/10/2016, applicabili per analogia all'Istituto Martuscelli, con il presente Regolamento individua i criteri con cui intende istituire, gestire ed aggiornare il proprio Albo Fornitori ai fini dell'acquisizione, nei casi consentiti, di lavori, forniture e servizi di valore pari o inferiore alle soglie fissate per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla L.R. n. 3/2007, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Linea Guida ANAC n° 4 del 26/10/2016.

ART 1 - OGGETTO

1. Il presente documento costituisce il "Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori" dell'Istituto (di seguito definito Regolamento).
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - a) Ditte individuali, società di persone e di capitali;
 - b) Associazioni senza scopo di lucro e di volontariato regolarmente iscritte all'albo della Regione Campania, impegnate nei campi dell'inclusione sociale e della cultura, cooperative di tipo A e B, imprenditori individuali, e artigiani, fondazioni onlus.
 - c) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - d) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) consorzi ordinari di imprenditori di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
 - h) professionisti singoli e/o associati ovvero costituiti nelle forme di cui alla Legge n. 247/2012.
3. I soggetti che faranno pervenire istanza di iscrizione all'Albo saranno classificati secondo le tipologie di lavori, beni e servizi indicati nell'Elenco allegato sub A.
4. L'istituzione dell'Albo non costituisce graduatoria o classificazione di merito in riferimento ai requisiti ed agli altri elementi che sono parte integrante della domanda, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti che compongono il mercato e il possesso dei requisiti che rappresentano le condizioni di ammissibilità alla selezione per l'eventuale conferimento di incarico o affidamento, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
5. Tutti gli elementi che saranno forniti dai soggetti interessati hanno il solo ed esclusivo scopo di manifestare la volontà di essere iscritti all'Albo Fornitori; non costituiscono, pertanto, alcun vincolo in capo all'Istituto per l'assegnazione di qualsivoglia incarico o affidamento.

ART. 2 - INFORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO

1. L'avviso dell'istituzione dell'Albo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).
2. L'avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo articolo 3, verranno altresì pubblicati sul sito internet dell'Istituto <http://www.istitutomartuscelli.it>

ART. 3 - MODULISTICA

1. La documentazione in formato cartaceo per l'iscrizione è scaricabile dal sito internet dell'Istituto <http://www.istitutomartuscelli.it> consistente, segnatamente, in:
 - a) Regolamento per l'istituzione, la gestione l'aggiornamento dell'Albo Fornitori;

- b) Elenco delle tipologie di lavori, beni e servizi (allegato sub A al Regolamento);
- c) Fac-simile domanda d'iscrizione (allegato sub B al Regolamento);
- d) Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (allegato sub C al Regolamento).

ART. 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Istituto gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURC.
2. L'Istituto provvederà ad effettuare le iscrizioni entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di presentazione delle domande.
3. Per iscriversi all'Albo, il Fornitore dovrà presentare domanda conforme al fac-simile allegato sub B al presente Regolamento, nella quale dovranno essere specificate le tipologie di lavori, beni o servizi d'interesse.
4. La domanda, corredata della documentazione di cui al successivo art. 8, dovrà essere inserita in un plico adeguatamente chiuso e siglato sui lembi ed inviata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente a mano, anche tramite agenzia di recapito autorizzata, presso l'ufficio protocollo nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede dell'Istituto sita in Via Largo Martuscelli n. 26 – 80127 Napoli.
La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro apposto dall'Ufficio ricevente. Qualora la domanda venga spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.
La domanda ed i relativi allegati, inoltre, possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) amministrazionemartuscelli@pec.it, esclusivamente dall'indirizzo di PEC rilasciata personalmente al candidato, tramite messaggio avente come oggetto "**Albo Fornitori Istituto Domenico Martuscelli**". Non saranno ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC o inviate in formati diversi dal formato pdf.
5. Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura "**Albo Fornitori Istituto Domenico Martuscelli – domanda di iscrizione per la Sezione - Categoria**" (indicare precisamente il tipo di lavori o la fornitura di beni o servizi per cui si richiede l'iscrizione).
6. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

ART. 5 – VALIDITÀ

1. Dell'avvenuta costituzione dell'Albo dei Fornitori di lavori, beni e servizi sarà data notizia attraverso il sito Internet dell' Istituto <http://www.istitutomartuscelli.it>.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Istituto ha validità triennale.
3. L'aggiornamento dell'Albo dei Fornitori avverrà con cadenza semestrale, previo avviso pubblicato sul BURC nonché sul sito internet dell'Istituto <http://www.istitutomartuscelli.it>.
4. L'aggiornamento comprenderà l'iscrizione di nuovi fornitori anche per eventuali nuove categorie di lavori, forniture e servizi.
5. I Fornitori avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'Istituto in fase di domanda di iscrizione, nonché l'eventuale perdita dei requisiti richiesti entro 30 giorni dalla intervenuta modifica a mezzo pec o raccomandata.
6. L' Istituto si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore. In caso di riscontro negativo il fornitore sarà cancellato dall'Albo Fornitori.

ART. 6 - CRITERIO DI SCELTA DEL FORNITORE

1. La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori ai quali richiedere i preventivi di spesa/offerta sarà effettuata secondo il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I criteri di aggiudicazione prescelti sono quelli individuati nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso).

L'Istituto si conforma, inoltre, in quanto compatibili, alle linee guida attuative del Nuovo Codice degli

Appalti emanate dall'ANAC.

2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto ad uno degli iscritti all'Albo, nel rispetto della vigente normativa.

3. L'iscrizione nell'elenco non vincola l'Istituto che si riserva la facoltà di ricorrere al mercato, anche elettronico, al fine di individuare altre imprese da invitare nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, qualora per le particolarità o per l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, per ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura o per qualsiasi altra esigenza, non sia possibile e/o opportuno individuare soggetti cui richiedere l'offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare la concorrenzialità.

ART. 7 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI

1. Al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui al precedente art. 1 devono:

- a) essere in possesso del requisito della iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero dell'iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, ovvero per i servizi professionali l'iscrizione nei rispettivi Albi e/o Ordini di appartenenza laddove esistenti. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) essere in possesso della/e certificazione/i di qualità conforme/i alle relative norme europee e nazionali, ove previste, in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione; copia di tali certificazioni deve essere inviata all'Istituto.
- c) essere in possesso dell'autorizzazione per la prestazione di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per le quali si chiede l'iscrizione;
- d) dichiarare, con la domanda di cui al successivo art. 8, punto a), l'insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

1. Pena il rigetto della domanda, i soggetti che intendano iscriversi nell'Albo dell'Istituto devono presentare la seguente documentazione da inserire nel plico di cui al precedente articolo 4:

- a) domanda di iscrizione, nella quale dovranno essere specificate le tipologie di lavori, beni o servizi d'interesse, conforme ai fac-simile allegati sub B al presente Regolamento, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante - o del singolo professionista - richiedente e sottoscrittore della domanda;
- b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore - professionista o legale rappresentante - di presa visione ed accettazione del presente Regolamento, conforme al fac-simile allegato sub B;
- c) nel caso di imprese, certificato di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione attestante l'attività (o categoria) specifica per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il/i nominativo/i della/e persona/e legalmente autorizzata/e a rappresentarlo ed impegnarlo, nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante, inoltre, la dicitura "antimafia" di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; nel caso di professionisti, copia del tesserino attestante l'iscrizione al relativo Ordine di appartenenza, laddove esistente;
- d) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità;
- e) ove prevista/e in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione, certificazione/i di qualità conforme/i alle relative norme europee e nazionali;
- f) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'Impresa attesta separatamente il fatturato globale di impresa e l'importo dei lavori, servizi o forniture eseguiti nel settore/i per il/i quale/i si chiede l'iscrizione relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari.
- g) nel caso di professionisti, dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo.

2. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale risultante dal certificato rilasciato dalla CCIAA o dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
3. Le domande che non saranno interamente corredate della documentazione di cui al precedente art. 7 saranno ritenute nulle.
4. Gli allegati B) e C) costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ART. 9 - ACCERTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Le domande di iscrizione all'Albo e la relativa documentazione sarà esaminata dagli uffici competenti che curano la tenuta dell'albo e l'aggiornamento.
2. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1.
3. Qualora l'istituto, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente Regolamento, pervenga ad una valutazione positiva, il soggetto richiedente sarà iscritto nell'Albo.
4. L'Istituto procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 7, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti e dichiarati non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
5. L'elenco dei fornitori ammessi sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Istituto. L'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo mail (posta elettronica certificata). A tal fine ciascun Fornitore dovrà indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica e/o indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. L'Istituto si riserva di eseguire gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ART. 10 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. Ove il Fornitore si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di una inadempienza dell'esecuzione dell'attività affidatagli, l'Istituto potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.
2. La sospensione dall'Albo Fornitori viene comunicata al soggetto interessato con l'indicazione del motivo a mezzo posta elettronica certificata. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diventa definitiva.
3. La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nei seguenti casi:
 - a) mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b) mancato rinnovo alla scadenza della validità dell'iscrizione;
 - c) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) nel caso in cui, a seguito dell'invito a partecipare a procedure di gara da parte dell'Istituto, non siano state presentate offerte per tre volte consecutive da parte del soggetto destinatario dell'invito;
 - e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - f) in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.
 - g) qualora siano divenuti carenti, a giudizio dell'Istituto, i requisiti per l'idoneità a svolgere i lavori, il servizio o la fornitura richiesta;
 - h) in caso di mancato mantenimento (perdita) dei requisiti d'iscrizione dei quali l'istituto sia comunque venuto a conoscenza;
 - i) in caso di mancata comunicazione per iscritto (notifica via pec o raccomandata A.R.) del cambio di sede legale entro 60 giorni dall'accertamento della intervenuta variazione;
 - j) qualora, da un controllo periodico svolto d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, la ditta non risulti più esistente (non risulti più iscritta alla stessa);
4. Qualora il soggetto risulti iscritto in più di una categoria la cancellazione dall'Albo, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, è disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora siano divenuti carenti, a giudizio dell'Istituto, i requisiti per l'idoneità a svolgere i lavori, il servizio o la fornitura richiesta;
 - b) nel caso in cui, a seguito dell'invito a partecipare a procedure di gara da parte dell'Istituto, non siano state presentate offerte per tre volte consecutive da parte del soggetto destinatario dell'invito;

- c) in caso di richiesta notificata per iscritto da parte del soggetto interessato.
5. La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. al soggetto interessato.
6. Fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del punto 4, una nuova domanda di iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall'Albo.
7. La cancellazione delle ditte dall'Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati dei quali l'Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, entrerà in possesso in esecuzione del presente Regolamento, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Nell'allegato sub C al presente Regolamento sono fornite dal soggetto richiedente le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile del Procedimento è il Rappresentante Legale dell'Istituto Domenico Martuscelli.
2. Le richieste di informazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica segreteria@istitutomartuscelli.it.
3. La risposta ai quesiti pervenuti sarà fornita a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.

ART. 13 -MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Fatta salva la possibilità di ricorrere in ogni caso alle procedure ordinarie e fermo restando gli eventuali obblighi in materia di utilizzo di sistemi di strumenti di acquisizione telematica, l'affidamento avviene secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n° 4 del 26/10/2016 ovvero:

- per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto;
- per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 può avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Gli inviti alle ditte a partecipare alla procedura negoziata devono contenere:

- CIG
- indicazione dei lavori, servizi e forniture da realizzare;
- le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche della fornitura, la descrizione dei servizi o dei lavori;
- le modalità e le condizioni generali di esecuzione;
- le modalità di pagamento;
- la cauzione e le penalità di ritardo nell'esecuzione dei lavori, forniture o servizi;
- quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'invito alle ditte a partecipare alla procedura negoziata è comunicato mediante lettera raccomandata A.R. e / o posta certificata (pec).

ART. 14 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Istituto si riserva di provvedere ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e, per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, alla consultazione dell'elenco di cui all'art. 29 della legge 11 agosto 2014 n. 114 (white-list).

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Commissario Straordinario.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

1. Allegato A – Tipologie di lavori, beni e servizi;
2. Allegato B – fac-simile della domanda d'iscrizione per la fornitura di lavori, beni e servizi;
3. Allegato C – Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART.16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e validità delle singole clausole o dell'intero contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli.